

2010, la dotazione, pari a 3.364 milioni di euro, è stata determinata sulla base delle certificazioni fornite dai comuni, relative ai minori introiti ICI registrati nel corso del 2009.

Confermata, nel 2010, l'attribuzione a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della quota di compartecipazione IRPEF di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296⁸⁴, alla quale è correlata una detrazione dei trasferimenti ordinari in uguale misura, e della quota di incremento del gettito compartecipato all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, secondo i criteri definiti dal DM 20 febbraio 2008 (cosiddetta IRPEF dinamica).⁸⁵

Si segnala anche per i comuni il consolidamento della quota parte della riduzione complessiva di 200 milioni di euro del fondo ordinario, come previsto dall'art. 61, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.⁸⁶

Rimane confermata per il 2010 la riduzione del fondo ordinario correlato ai maggiori introiti ICI⁸⁷ per le fattispecie di cui al decreto-legge n. 262/2006 (ICI c.d. "rurale")⁸⁸. È necessario precisare che il taglio preventivo dei contributi ordinari a carico degli Enti, per le annualità 2007-2008-2009, non ha trovato tuttavia corrispondenza con le effettive maggiori entrate nei bilanci comunali. Pertanto, per riquantificare tale contributo e quindi per determinare le somme da riattribuire ai comuni, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha disposto⁸⁹ a carico degli enti locali la trasmissione di un'apposita

⁸⁴ L'articolo 1, comma 189, della legge n. 296 del 2006 prevede che in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Il comma 191 stabilisce che: a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

⁸⁵ Nella componente concernente "le finalità perequative", la tabella è stata rideterminata e aggiornata al 17 marzo 2010.

⁸⁶ Si veda nota precedente nella parte che riporta la medesima disposizione relativa alle province.

⁸⁷ Si confronti anche Sezione delle Autonomie, deliberazione 14/2009 "Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali - esercizi 2007-2008". La riduzione è disposta dall'art. 2, comma 39 del decreto-legge 262/2006 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 che recita: "39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno". Il comma è stato prima sostituito dall'art. 3, d.l. 2 luglio 2007, n. 81, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dal comma 4-quater dell'art. 4, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La certificazione fornita dai comuni interessati è disciplinata dall'art. 2, comma 24 della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

⁸⁸ Le fattispecie sono disciplinate dall'art. 2 commi 33-38 e 40-45 del decreto-legge 262, convertito con modificazioni con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e riguardano l'ICI sui fabbricati rurali e del gruppo E.

⁸⁹ Art. 2, comma 24: "Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini

certificazione da produrre entro il termine perentorio del 31 maggio 2010,⁹⁰ attestante l'importo delle effettive entrate accertate a tutto il 2009. Per il 2010⁹¹, il maggior gettito è stato inizialmente stimato in 179,42 milioni di euro a fronte del quale è stata operata una riduzione del contributo ordinario attribuito a ciascun comune per lo stesso anno. Sulla base delle attestazioni pervenute si è quindi proceduto a determinare l'effettiva riduzione dei trasferimenti erariali e quindi a rideterminare il contributo ordinario attribuito per il 2010.⁹²

Si consolida anche per il 2010 la quota parte di riduzione complessiva di 313 di euro del fondo ordinario di cui all'art.2, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.⁹³ Tale riduzione non si applica ai comuni in base al decreto-legge 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Inoltre, come per le province, anche per i comuni, la legge finanziaria 2010⁹⁴ prevede la riduzione complessiva del fondo ordinario pari a 12 milioni di euro.

Il comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78⁹⁵, ha attribuito ai comuni, per l'anno 2010, un contributo pari, complessivamente, a 200 milioni di euro, ripartito con decreto del Ministro dell'interno, emanato in data 10 dicembre 2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali. La ripartizione è stata effettuata in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune, con riduzione del 50 per cento delle spettanze agli enti che hanno sfiorato il patto di stabilità per il 2009 e del 30 per cento a quelli non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno nello stesso anno. Tali riduzioni sono andate ad incrementare la quota parte dell'importo dei 200 milioni di euro, a favore dei comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2009.⁹⁶

stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali". Comma così modificato dall'art. 4, comma 4-quater, lett. a), nn. 1) e 2), d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

⁹⁰ Il termine era inizialmente fissato al 31 marzo 2010 dall'art.2, comma 1, della legge 23 novembre 2009 n. 168.

⁹¹ Dal 2010 cessano gli effetti del DL 262/2006 con riferimento ai tagli dei trasferimenti.

⁹² Comunicato del 19 novembre 2010 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

⁹³ Si veda nota precedente che riporta l'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007.

⁹⁴ Art. 2 comma 183 citato.

⁹⁵ Articolo 14, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno".

⁹⁶ Decreto ministeriale 10 dicembre pubblicata sulla G.U..n. 297 del 21 Dicembre 2010.

L'art. 4, comma 4 del citato decreto-legge n. 2/2010, modificando le disposizioni della legge finanziaria 2010⁹⁷, ha sostanzialmente confermato per il 2010, secondo le medesime modalità e i medesimi importi, i contributi previsti dalla legge finanziaria 2007⁹⁸ a favore dei piccoli comuni, con alta incidenza di bambini in età prescolare e con alta incidenza di anziani, sulla base dei nuovi dati aggiornati al 31 dicembre 2008, forniti dall'Istat. Il medesimo articolo ha attribuito ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti⁹⁹.

Si confermano i provvedimenti per i comuni sottodotati (gli enti, annualmente individuati, per i quali le risorse a livello pro-capite sono inferiori a quelle della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244) e l'aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti in relazione del periodo di ammortamento di singoli mutui.

⁹⁷ L'art. 4, comma 4, del decreto-legge 2010 n.2/2010 ha modificato l'art. 2 comma 23 della legge 23 dicembre 2009, n.191 che recita: "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'Interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

- a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
- b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
- c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;
- e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009".

⁹⁸ Art. 1, comma 703, legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

⁹⁹ Gli stanziamenti del fondo, specificamente destinato al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a favore delle province, dei comuni e delle comunità montane, è riservato per l'80 per cento ai comuni con meno di 5.000 abitanti (legge n. 449/1997 art. 49, comma 11).

Con riferimento alle comunità montane, a decorrere dal 2010 lo Stato cessa di concorrere, ai sensi dell'art. 2 comma 187, della legge finanziaria 2010¹⁰⁰, al loro finanziamento e assegna una quota pari al 30 per cento di tali trasferimenti¹⁰¹ ai comuni appartenenti alle comunità montane stesse. Tuttavia, in applicazione del disposto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 2010, permangono a carico dello Stato i contributi a favore delle comunità montane per lo sviluppo degli investimenti¹⁰² e altri contributi minori.

Le risorse destinate ai trasferimenti agli enti locali sono state assegnate in termini di competenza nel corso dell'esercizio incluse le quote stanziare dei trasferimenti compensativi per l'ICI sull'abitazione principale, incluse quelle integrative assegnate dalla legge n. 191 del 2009. Tuttavia le dotazioni della cassa si sono dimostrate inadeguate per procedere integralmente al pagamento dei trasferimenti relativi all'anno 2010.

Essendo ormai dismesso il sistema di monitoraggio delle giacenze di cassa (che riguardava le province e i comuni con oltre 50.000 abitanti) gli enti hanno potuto richiedere il pagamento dei residui relativi ad esercizi pregressi, a prescindere dal livello delle loro giacenze di cassa presso la tesoreria unica.

Per procedere al pagamento di tali residui, che nel bilancio dello Stato sono allocati nella parte del bilancio di spesa (passivi perenti), è necessaria la riassegnazione di somme al bilancio del Ministero dell'Interno, che risulta intervenuta nel corso del 2010 per circa 260 milioni a favore delle province, per 147,7 milioni a favore dei comuni e per 12,6 milioni per l'assegnazione delle terze rate di contributo ai comuni e alle Comunità montane.

¹⁰⁰ Art. 2 comma 187 della legge finanziaria 2010: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ", comma così modificato dall'art. 1, comma 1-sexies, lett. a) e b), d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

¹⁰¹ Il Decreto del Ministero dell'Interno 29 dicembre 2010, previa Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata, ha stabilito le modalità di *calcolo e di attribuzione del contributo, pari a 16.539.498,92 euro*. La ripartizione avverrà preventivamente su base regionale e considerando i trasferimenti erariali concessi nell'anno 2009 alle comunità montane ed agli enti subentrati ricadenti nei territori di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. La quota di contributo così determinata per ciascun territorio regionale è poi attribuita, in proporzione alla popolazione residente, ai comuni facenti parte delle comunità montane nell'anno 2009, sulla base dei dati forniti dalle Regioni di appartenenza delle stesse comunità montane e comunicati al Ministero dell'interno dalla Presidenza della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

¹⁰² La Corte costituzionale ritiene irragionevole la completa soppressione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, che si affiancava al fondo di parte corrente e che le comunità montane utilizzavano come garanzia per la stipula di mutui pluriennali.

2.2 Province

2.2.1 Entrate

I flussi di cassa di entrate correnti delle province¹⁰³ nel 2010 risultano complessivamente in flessione. La situazione del biennio risente di una dinamica in calo dei trasferimenti che investe in particolare quelli delle regioni. L'andamento del Titolo I è invece in lieve aumento, invertendo la precedente tendenza e nonostante le difficoltà che gli effetti della crisi dell'auto riverberano sulle entrate provinciali.

La tendenza in flessione dei trasferimenti trova in parte spiegazione nel dato dell'esercizio precedente nel quale si sono realizzati incrementi notevoli, maggiormente dovuti ai trasferimenti da parte delle Regioni che, per via delle limitazioni che investono anche tali enti, non si sono ripetuti nel 2010.

Province - Titolo I Entrata - Categorie

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	Var% 2008-2009	Var% 2009-2010
Imposte	4.819	4.566	4.588	-5,25	0,48
Tasse	18	16	26	-11,11	62,50
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	68	70	75	2,94	7,14
Totale Titolo I	4.905	4.652	4.689	-5,16	0,80

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati SIOPE

Province - Entrate Correnti

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	Var% 2008-2009	Var% 2009-2010
Entrate tributarie	4.905	4.652	4.689	-5,16	0,80
Trasferimenti	4.092	4.390	4.122	7,28	-6,10
Entrate extratributarie	699	702	675	0,43	-3,85
Totale Entrate Correnti	9.696	9.744	9.486	0,50	-2,65

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati SIOPE

Il calo delle entrate che si registra nel 2010 riguarda, anche quelle extratributarie (-3,85%) che tuttavia sono di limitato rilievo nel panorama delle entrate provinciali. Si interrompe, invece, la tendenza discendente delle entrate tributarie che, dopo aver registrato un calo nel biennio precedente (-5,16%) segnano nel 2010 un, seppur lieve, aumento (+0,80%) che non riesce, però, a compensare il calo del livello complessivo delle entrate correnti.

L'andamento delle entrate tributarie provinciali risulta condizionato dalla restituzione di imposte arretrate avvenuta nel 2010. Si tratta dell'assegnazione di una quota di circa 60 milioni di addizionale energetica relativa ad esercizi pregressi, restituita dal Ministero degli Interni. Risente di tale operazione la componente principale del titolo I, costituita dalle imposte provinciali, che risulta in aumento (+0,48%); aumentano anche le tasse e i tributi

¹⁰³ I dati in questa sede esaminati si riferiscono all'universo degli enti tenuti all'invio.

speciali, anche se tali variazioni producono minimi risultati in termini di gettito complessivo, stante la consistenza ridotta di tali categorie.

Il processo che ha comportato uno sviluppo dei tributi provinciali a seguito dell'assegnazione di devoluzioni tributarie e di quote di compartecipazione risulta comunque già da tempo compiuto, mentre un ulteriore percorso, volto a limitare il concorso da parte dello Stato attraverso i trasferimenti al finanziamento delle province, potrà riprendere con il nuovo modello di finanziamento delle Regioni e province, introdotto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Gli attuali incrementi, che sono di limitato rilievo, dovrebbero derivare da fattori congiunturali.

Le riscossioni di entrate tributarie assommano nel 2010 a 4.689 milioni con una crescita che inverte la precedente dinamica declinante. La quota dell'Irpef assegnata alle province è rimasta invariata, non dovrebbe avere influenza sull'andamento della categoria. Va altresì considerato che, a fronte di un recupero delle entrate tributarie potrebbe registrarsi una minore erogazione dei trasferimenti dello Stato, in quanto in alcuni casi è prevista una compensazione tra le due fonti di entrata.

Nel 2010 si registra una evidente flessione del titolo II che nel complesso risulta in calo del 6,10%; l'andamento dell'entrata è condizionato dal calo dei trasferimenti da parte delle regioni (-10,08%). Questa tendenza non riguarda, invece, quelli provenienti dallo Stato che aumentano del 2,44%. L'aumento dei trasferimenti dello Stato potrebbe derivare da assestamenti da connettersi anche alla regolazione di partite pregresse ed al minore recupero di entrate in eccesso che non è stato possibile effettuare nell'esercizio di competenza.¹⁰⁴

Il sostegno attuato con trasferimenti da parte dello Stato e delle Regioni all'evoluzione del ruolo delle province, ha caratterizzato una fase di un processo ormai compiuto. I vincoli posti alla finanza regionale potrebbero aver provocato il ridimensionamento del loro intervento, invece sono in aumento del 51,28% quelli da UE, a seguito del completamento del ciclo di programmi finanziati dalla comunità che dovrebbero innescare anche trasferimenti nazionali per il cofinanziamento.

Le modificazioni nella composizione della struttura delle entrate delle province, avvenute negli ultimi anni, risultano di ridotta entità e nel 2010 evidenziano un limitato recupero delle entrate tributarie; ulteriori sviluppi potranno verificarsi in esito all'attuazione del nuovo sistema delle entrate provinciali.

¹⁰⁴ La necessità di recuperare entrate in eccesso assegnate alle Province maggiormente dotate ha comportato anche nel 2010 la restituzione allo Stato delle somme che non è stato possibile detrarre dai trasferimenti per via della loro incapienza.

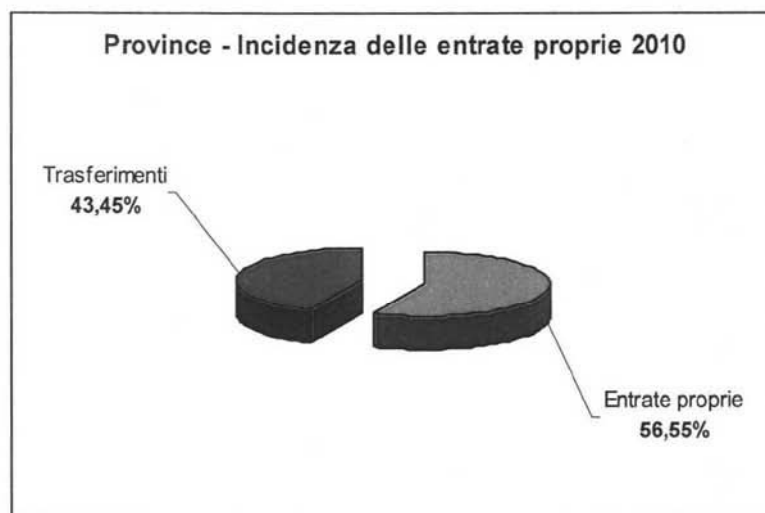
Gli andamenti degli ultimi anni sono indicativi di una fase di assestamento, infatti, dopo che con la rivitalizzazione del ruolo delle province si era ampliato anche il loro peso finanziario, si assiste ora ad un ridimensionamento delle entrate correnti.

Province - Composizione % delle Entrate correnti

	2008	2009	2010
Entrate tributarie	50,59	47,74	49,43
Trasferimenti	42,20	45,05	43,45
Entrate extratributarie	7,21	7,20	7,12
Totale Entrate Correnti	100,00	100,00	100,00

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati SIOPE

Dai risultati di cassa del 2010 si nota un lieve aumento in termini di composizione delle entrate tributarie, al quale corrisponde un calo dei trasferimenti, ne risulta accresciuto il peso delle entrate proprie (56,55%), che tornano quasi al livello del 2008. Si tratta di un risultato connesso più a fattori congiunturali che alla maggiore autonomia delle province, che sconta gli effetti della crisi sulle entrate, sensibili all'andamento del mercato automobilistico.



Il comparto delle entrate in conto capitale risulta in flessione (-11,75%) meno rilevante di quella osservata nel biennio precedente (-12,95%). Ciò è sostanzialmente dovuto al minore ricorso all'indebitamento (-30,95%), mentre le altre entrate in conto capitale flettono lievemente (-1,18%). Le componenti del titolo IV, non registrano andamenti omogenei in quanto ad aumenti estesi a quasi tutte le categorie (+7,77% le alienazioni, +15,15% i trasferimenti di capitale dallo Stato, +35,29% i trasferimenti da altri enti) si contrappone la flessione dei trasferimenti di capitale da parte delle Regioni (-9,45%).

La contrazione delle entrate da accensione di prestiti (-30,95%) prosegue e si intensifica notevolmente rispetto al precedente esercizio (-6,67%). L'assunzione di mutui e prestiti scende del 32,17%, prosegue anche il calo dei prestiti obbligazionari (-21,28%) che nel biennio precedente aveva registrato una contrazione ancora maggiore (-51,79%).

Risulta da tempo conclusa la fase delle operazioni di ristrutturazione del debito effettuate convertendo mutui in prestiti obbligazionari che aveva prodotto un aumento delle emissioni obbligazionarie.

La tendenza al minore ricorso al finanziamento in debito per gli investimenti, non può essere considerata disgiuntamente dalla decisa flessione della spesa in conto capitale registrata nel 2010.

Province - Entrate in conto capitale

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	Var% 2008-2009	Var% 2009-2010
Alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (al netto delle riscossioni di crediti) +	1.818	1.526	1.508	-16,06	-1,18
Accensione di prestiti (cat. 3 [^] e 4 [^]) +	900	840	580	-6,67	-30,95
Totale Entrate in conto capitale	2.718	2.366	2.088	-12,95	-11,75

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati SIOPE

Nella composizione delle entrate destinate agli investimenti, guadagnano terreno quelle del titolo quarto (al netto delle riscossioni di crediti) che incidono per il 72,22% sull'intero comparto (nel 2009 raggiungevano il 64,50%), mentre si riduce ancora il peso delle accensioni di prestiti che scendono al 27,78% (35,50% nell'esercizio precedente).

